

REGIONE PUGLIA

Prot. n. 10/749/UL

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

del 27.11.87

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 211/A IV Legislatura

Oggetto: Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione.

Assessorato proponente : Agricoltura
Previsione di spesa : non indicata
Copertura finanziaria : //
Vistata dal Settore Ragioneria : //
Osservazioni pervenute : //
Esaminato con l'Assessorato proponente : 8 e 22 luglio 1987
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati :
Articoli modificati : 2;4;5;7;12;17.

R E L A Z I O N E

Il testo dello schema di d.d.l. indicato in oggetto è stato modificato dall'Assessorato proponente che ha recepito, solo in parte, le indicazioni suggerite in apposito incontro con il funzionario - estensore del provvedimento.

Questo Ufficio nutre serie perplessità sul dettato di alcuni articoli (artt. 6; 9; 18;) in quanto il coordinamento con la normativa regionale vigente ed in itinere, il rispetto delle autonomie locali, richiederebbero una diversa formulazione degli stessi.

Infatti:

art. 6 - la previsione di "istituire nelle cinque province pugliesi altrettanti Comitati provinciali per lo sviluppo agricolo con sede operativa presso le stesse, è lesiva dell'autonomia provinciale.

art. 9 - concepisce una anticipazione della futura legge di organizzazione degli uffici regionali.

Sarebbe opportuno rimandare le previsioni di detto articolo alla imminente legge.

art. 18 - nel prevedere una indennità aggiuntiva si ha una disparità di trattamento economico tra dipendenti di un medesimo Ente. Motivo di censura da parte del Governo Centrale.

Non sono pervenute osservazioni da parte degli Assessorati.

IL COORDINATORE
(Dott. Pasquale Rutigliani)

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Relazione alla proposta di disegno di legge relativo a "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connesse attività di ricerca e sperimentazione".

La presente proposta di d.d.l. è una diretta derivazione delle indicazioni fornite dal Piano di sviluppo regionale approvato dal Consiglio nel 1982. Nell'ambito di questo importante documento la organizzazione dei servizi di sviluppo si configura quale fondamentale strumento di attuazione della politica agricola regionale da realizzare attraverso l'individuazione delle possibili integrazioni tra il momento pubblico del servizio ed il sistema produttivo pubblico e privato.


Tale importante ruolo dell'assistenza tecnica è stato altresì ribadito in occasione della II Conferenza regionale dell'agricoltura, svoltasi nel 1984-85, nel corso della quale la problematica dei servizi di sviluppo ha costituito uno degli elementi sui quali si è incentrata una approfondita discussione tra le componenti del mondo agricolo pugliese dalla quale è scaturita la formulazione di un programma specifico che rappresenta la struttura portante della proposta normativa qui formulata.

All'art.1 sono evidenziati gli scopi dell'iniziativa legislativa. L'obiettivo principale rimane quello dell'elevamento delle condizioni di vita degli addetti agricoli e lo stesso viene perseguito, anche in armonia con i precedenti atti di politica regionale, nazionale e comunitaria interessanti il ruolo e l'organizzazione dei servizi di sviluppo in agricoltura, attraverso la promozione, la programmazione e il coordinamento sul territorio regionale degli stessi, in connessione anche alle attività di ricerca e sperimentazione.

L'art. 2 ~~prevede che~~ ^{non} i servizi di sviluppo agricolo ^{non} svolti sia direttamente dalla Regione sia dalle categorie agricole interessate, ~~per attività di funzione pubblica.~~

All'art. 3 sono individuate nove finalità principali degli istituendi servizi e nell'ambito di queste sono indicate quelle di carattere generale perseguite dalla Regione o altri Enti pubblici delegati e quelle assegnate in forma autogestita alle categorie agricole.

L'art. 4 prevede la formulazione, da parte della Giunta regionale insieme alle categorie agricole interessate, di piani poliennali



articolati in programmi annuali e progetti esecutivi, con lo scopo di conseguire e controllare il perseguimento delle finalità della legge.


Gli artt. 5 e 6 istituiscono rispettivamente il Comitato regionale di coordinamento per lo sviluppo agricolo (Co.Re.Sa), con compiti tra l'altro di elaborazione dei piani di cui all'articolo precedente, e 5 Comitati provinciali (Co.Pro.Sa). Tali comitati sono costituiti da rappresentanti degli enti pubblici (Regione o Provincia), dell'ERSAP, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, degli istituti di ricerca e sperimentazione operanti sul territorio regionale (Università, CNR, Istituti ministeriali), degli ordini professionali competenti, degli Istituti agrari e professionali dell'agricoltura, del CIFDA di Bernalda (MT). Mentre gli artt. 7 e 8 determinano in tre anni la durata in carica dei suddetti comitati e definiscono le procedure di funzionamento degli stessi nonché quelle di coordinamento tra i Co.Pro.Sa e il Co.Re.Sa.

L'art. 9 istituisce in seno all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste il Settore dei servizi regionali di sviluppo agricolo, ricerca e sperimentazione e ne detta la struttura costituita da quattro servizi: tecnico-amministrativo, divulgazione ed addestramento, assistenza socio-economica e promozione delle forme associative, coordinamento e controllo del territorio. Ciascuno di questi servizi è a sua volta articolato in diverse sezioni specifiche per meglio rispondere alla domanda reale di assistenza da parte del mondo agricolo pugliese. L'art. 10, invece, istituisce in seno a ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura il servizio sviluppo agricolo con compiti di segreteria del relativo Co.Pro.Sa.

L'art. 11 prevede l'istituzione di 70 uffici zionali di sviluppo agricolo aventi competenza territoriale in aree agricole omogenee individuate secondo criteri di uniformità agro-economica e sociale, nonché di ampiezza (dai 10 mila ai 30 mila ettari). Lo stesso articolo prevede, altresì, che nella dotazione organica di detti uffici sia presente in prevalenza personale tecnico specializzato coadiuvato da personale con compiti esecutivi. Tali uffici di zona dovranno curare la promozione, il coordinamento e l'assistenza dei "centri di sviluppo agricolo" e dei "centri di assistenza tecnica specialistica", autogestiti dalle categorie interessate e previsti ai successivi artt. 14 e 15 ed oltre a ciò provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche da convegliare nel sistema informativo agricolo regionale.

L'art. 12 affida all'ERSAP la promozione di programmi di sviluppo per le forme associative e per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Nell'art. 13 è invece prevista la costituzione, su appezzamenti in proprietà o in possesso della Regione, di una rete di campi



sperimentali e dimostrativi, gestiti da un Comitato di emanazione delle categorie agricole e del Co.Re.Sa. E' prevista, altresì, la stipula di convenzioni con Università pugliesi o altri enti ed organismi agricoli per la temporanea cessione in uso di appezzamenti sui quali svolgere attività di ricerca i cui risultati dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo agricolo.

Gli artt. 14, 15 e 16 riguardano le attività di assistenza e divulgazione autogestite dalle categorie agricole. Esse si svolgeranno attraverso la costituzione di "centri di sviluppo agricolo", per l'assistenza tecnico-gestionale polivalente, costituiti dalle Organizzazioni professionali (art. 14) e "centri di assistenza tecnica specialistica" costituiti da Associazioni di produttori, Comunità Montane, Consorzi di bonifica e Consorzi di difesa delle produzioni intensive e altri enti pubblici, per l'assistenza agli operatori agricoli in materia di propria competenza (art. 15). I predetti centri dovranno essere costituiti da tecnici agricoli e personale con adeguata qualificazione professionale. L'art. 16 prevede che la Regione contribuirà alle spese di costituzione e funzionamento dei predetti centri con contributi sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile sulla base dei progetti di sviluppo agricolo esaminati ed approvati prima dal Co.Pro.Sa. competente per territorio e successivamente dal Co.Re.Sa.. I centri dovranno acquisire la personalità giuridica.

Il personale qualificato, impiegato sia nel servizio pubblico che in quello autogestito, dovrà essere iscritto al "Registro dei tecnici agricoli" previsto all'art. 17 che detta anche i requisiti necessari per l'iscrizione allo stesso.

L'art. 18 disciplina l'attività lavorativa dei tecnici agricoli impegnati nei servizi di assistenza tecnica. Tale attività, su autorizzazione nominativa del Presidente della Giunta regionale potrà svolgersi, dietro corresponsione di una indennità speciale temporanea, anche in orari diversi da quelli previsti per gli uffici regionali, sempre nel rispetto delle trentasei ore settimanali.

L'art. 19 detta che per l'assunzione di personale nei servizi di assistenza tecnica pubblici o autogestiti, il titolo di divulgatore agricolo conseguito presso il CIFA ~~deve essere~~ rappresenta titolo preferenziale.

All'art. 20 sono invece disciplinate le attività di ricerca e sperimentazione che dovranno essere concordate e realizzate con gli Istituti competenti presenti sul territorio pugliese, previa stipula di apposita convenzione con la Regione.

L'art. 21 prevede per 20 tecnici agricoli, da selezionare tra i dipendenti regionali e da destinare ai servizi di sviluppo agricolo, la frequenza di stages di specializzazione in Italia ed all'estero.

Per la copertura dei posti per i servizi di sviluppo pubblici previsti all'art. 22 la Regione si avvarrà in via preliminare di personale regionale qualificato e successivamente bandirà concorsi per la copertura dei posti eventualmente rimasti scoperti.

Infine l'art. 23 riguarda le norme finanziarie della proposta di legge che dovranno essere formulate con riferimento al bilancio di previsione della Regione.

fe

R E G I O N E P U G L I A
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A "INTERVENTI REGIONALI PER IL
COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO E CONNESSA
ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE".

ART. 1
Scopi


1. Con la presente legge la Regione Puglia detta le norme per promuovere, programmare e coordinare i servizi di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonché per favorire la connessa attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, in armonia con il Piano di sviluppo regionale, le indicazioni del Piano agricolo nazionale e le finalità contenute nel Regolamento CEE n.270/79, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

2. L'intervento regionale ha lo scopo principale di agevolare l'elevamento delle condizioni economiche e sociali degli addetti all'agricoltura mediante l'incremento della produttività e del reddito delle aziende agricole, il conseguimento di più stabili e sicure condizioni di vita e l'ammodernamento del sistema agro-alimentare, nonché quello di favorire la partecipazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.

ART. 2
Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo

1. Servizi di sviluppo agricolo si configurano quali strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole interessate, in forma autogestita, sotto l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della Regione, allo scopo di realizzare un concreto momento partecipativo dei protagonisti del processo produttivo, nelle scelte operative e nell'attuazione delle stesse.

ART. 3
Finalità dei servizi di sviluppo agricolo



1. Le finalità principali dei servizi di sviluppo agricolo sono:

A) Promuovere e coordinare le attività di sperimentazione e di ricerca applicata, provvedendo nel contempo a stabilire e sviluppare con la ricerca stessa, rapporti operativi e di consulenza tecnico-scientifica, al fine di recepire e diffondere le innovazioni ed i risultati ottenuti, nonché di trasmettere informazioni e proporre problemi della realtà agricola regionale, utili alla impostazione di nuovi temi e programmi di ricerca;

B) Incentivare la costituzione di centri di sviluppo agricolo allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica polivalente e centri di assistenza tecnica specialistica per assicurare quella specializzata;

C) Promuovere e attuare programmi di formazione socio-economica e di qualificazione professionale degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo, nel quadro delle finalità previste dalle direttive CEE;

D) Curare la diffusione di materiale audiovisivo e la realizzazione di programmi radio-televisivi, anche mediante il ricorso a professionalità del settore;

E) Realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con Organizzazioni professionali, Associazioni dei produttori, Cooperative ed altri Organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo;

F) Diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell'offerta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni;

G) Orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo secondo criteri di economicità compatibili con la programmazione ed in conformità all'esigenza di combinare, a livello ottimale, i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione e di reddito dei coltivatori;

H) Assistere gli agricoltori all'opera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonché nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;



1) Fare acquisire alle aziende agricole, singole od associate, le innovazioni culturali, tecnologiche, economiche ed organizzative, nonché i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Le attività connesse con le finalità di cui alle precedenti lettere A, B, E ed F, sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i propri organi tecnici o da altro Ente pubblico all'uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sotto il coordinamento e il sostegno finanziario della Regione.

ART. 4

Piani poliennali, programmi annuali e progetti esecutivi

1. Le finalità della presente legge si conseguono attraverso piani poliennali, articolati in programmi annuali ed in progetti esecutivi nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli Enti, Organismi ed Istituti interessati e l'onere finanziario che la Regione dovrà sostenere.

2. I piani poliennali vengono predisposti dalla Giunta Regionale, con il concorso delle categorie interessate, attraverso i Comitati di cui ai successivi articoli, e vengono approvati dal Consiglio regionale.

3. I programmi annuali, quali documenti di attuazione dei documenti programmatori di cui al comma precedente, vengono predisposti dalla Giunta regionale, attraverso i Comitati di cui ai successivi articoli, e vengono approvati dalla stessa sentita la Commissione Consiliare permanente competente.

4. I progetti esecutivi vengono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale.

ART. 5

Comitato Regionale di sviluppo agricolo

1. E' istituito un Comitato regionale di coordinamento per lo sviluppo agricolo (CoReSa) con compiti di proposta, consulenza e collaborazione nei confronti degli organi regionali per la predisposizione ed attuazione di piani, programmi e progetti di sviluppo agricolo, compresa la ricerca e sperimentazione di interesse regionale.

2. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura, si riunisce almeno tre volte all'anno e si avvale di una segreteria tecnica composta di cinque unità appartenenti ai ruoli regionali di cui almeno tre di livello funzionale non inferiore al VI.

3. Il CoReSa è costituito da:

- a) l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, o suo delegato, che lo presiede;
- b) gli Assessori provinciali all'agricoltura delle cinque province pugliesi o loro delegati;
- c) un rappresentante dell'Assessorato alla Programmazione, designato dallo stesso;
- d) il Dirigente responsabile del settore dei servizi regionali di sviluppo agricolo;
- e) un rappresentante dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- f) tre rappresentanti degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti in Puglia, designati dal Ministero Agricoltura e Foreste;
- g) tre rappresentanti della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari, dei quali uno del Corso di laurea in scienze forestali, designati dalla stessa;
- h) un rappresentante della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari, designato dalla stessa;
- i) un rappresentante del Ministero della P.I., designato dal Ministero stesso;
- l) un rappresentante del Centro Interregionale di formazione e divulgazione agricola di Bernalda (MT), designato dallo stesso;
- m) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo stesso;
- n) un rappresentante dell'Ordine dei Dottori Agronomi della Puglia, designato dal Coordinamento regionale;
- o) un rappresentante dei Collegi dei periti agrari della Puglia, designato dal Coordinamento regionale;
- p) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole zootecniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;
- r) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;
- s) tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale.

ART. 6

Comitato Provinciale di sviluppo agricolo

- Sono*
1. ~~Essono essere~~ istituiti nelle cinque province pugliesi altrettanti Comitati provinciali per lo sviluppo agricolo (CoProSa) con i compiti di proposta, consulenza e collaborazione, attraverso il CoReSa, nella predisposizione ed attuazione di piani, programmi e progetti relativi alla provincia di competenza.
 2. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione Provinciale e si riunisce almeno tre volte l'anno.
 3. Il CoProSa è costituito da:
 - A) il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, o un suo delegato, che lo presiede;
 - B) il Responsabile dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura o un suo delegato;
 - C) il dirigente dell'Ufficio provinciale dell'ERSAP;
 - D) un rappresentante della sperimentazione agraria per ogni Istituto o Sezione operativa sperimentale presente sul territorio provinciale, designato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
 - E) i Presidi degli Istituti tecnici agrari presenti sul territorio provinciale o loro delegati;
 - F) i Presidi degli Istituti professionali per l'agricoltura ubicati sul territorio provinciale o loro delegati;
 - G) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;
 - H) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;
 - I) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale.

ART. 7

Durata in carica dei Comitati

1. I Comitati di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono costituiti con Decreto dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, e durano in carica tre anni; i componenti designati possono essere riconfermati solo per una volta.
2. Ai componenti dei predetti Comitati si applicano le norme di cui all'art. 4 della legge regionale 45/81 e successive modifiche e integrazioni.
3. In mancanza di designazione da parte dei soggetti interessati entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assessorato regionale all'agricoltura, provvederà il Presidente della Giunta regionale.



ART. 8
Funzionamento dei Comitati

1. I Comitati sono chiamati ad elaborare proposte per la materia regolata nella presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l'Amministrazione regionale, sui piani predisposti dalla Regione in merito ai servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria, per le aree di rispettiva competenza.
2. Le decisioni di ogni Comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. L'eventuale parere negativo espresso dal Comitato dovrà essere dettagliatamente motivato.
3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla Regione, il parere stesso si intenderà acquisito in senso favorevole se il CoReSa non si sarà pronunciato entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.
4. Le proposte dei CoProSa sono trasmesse al CoReSa per essere coordinate tra loro ai fini della formulazione dei piani regionali poliennali o annuali.
5. L'Assessore regionale all'Agricoltura invia annualmente alla Giunta e al Consiglio Regionale una comunicazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione.
6. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai termini di cui ai precedenti commi.

ART. 9
Livello regionale

1. In seno all'Assessorato all'Agricoltura Regionale è istituito il settore dei servizi regionali di sviluppo agricolo, ricerca e sperimentazione agraria, articolato nei seguenti servizi:

A. Servizio tecnico - amministrativo.

Compiti: definizione delle strategie e degli obiettivi dell'assistenza tecnica agricola, in sintonia con gli atti della programmazione regionale; predisposizione dei programmi poliennali ed annuali di assistenza allo sviluppo; collegamento permanente con gli Istituti di Ricerca, l'Università, il Centro interregionale di formazione dei divulgatori agricoli di Bernalda (MT) e con le organizzazioni scientifiche che operano in sede regionale e nazionale; predisposizione dei rapporti consuntivi sull'attività dei servizi di sviluppo regionale, sia a livello pubblico che privato; questioni finanziarie di contabilità e del personale; servizi di supporto.

Si articola in nove sezioni: coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, allevamenti zootecnici, difesa delle piante, meccanizzazione, gestione aziendale, irrigazione, affari

amministrativi.

B. Servizio divulgazione e addestramento.

Compiti: sviluppa metodologie uniformi per l'attività di divulgazione agricola, sia pubblica che privata; sviluppa i programmi di addestramento e le linee didattiche per i divulgatori; elabora proposte per borse di studio e stage presso Istituti scientifici in Italia e all'estero; elabora pubblicazioni tecniche, articoli professionali, scritti specialistici, audiovisivi; estrae studi e scritti anche da pubblicazioni estere; raccoglie e cataloga pubblicazioni di interesse tecnico, scientifico e socio-economico; promuove programmi radio-televisivi, in stretta collaborazione con gli altri servizi centrali e periferici; programma manifestazioni, convegni, giornate di studio, conferenze, seminari di aggiornamento, gare agricole ecc.; dirama comunicati, bollettini, notizie tecniche ed informazioni dirette al mondo rurale.

Si articola in cinque sezioni: metodologie di assistenza; addestramento; sistema audio-visivi; pubblicazioni; stampa e informazione.

C. Servizio assistenza socio-economica e promozione delle forme associative.


Compiti: rapporti con le Associazioni dei produttori e le altre forme associative e cooperative presenti sul territorio regionale al fine di sviluppare metodi di efficiente gestione dei compiti propri dell'associazionismo; permanente collegamento con l'Ente di sviluppo agricolo per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura; programmi di istruzione per lo sviluppo di forme associative fra i giovani; studio e valutazione di altre esperienze associative in Italia e all'estero; impulso ai rapporti interprofessionali per gli opportuni collegamenti con l'agribusiness.

D. Servizio coordinamento e controllo sul territorio.

Compiti: funziona da collegamento fra il livello regionale, quello provinciale e zonale e con centri di sviluppo agricolo, allo scopo di seguire materialmente tutta l'attività dei servizi mediante contatti diretti, sopralluoghi, visite, controlli, ispezioni, supervisioni, al fine di proporre modifiche e adeguamenti nell'apparato, superare difficoltà ed ostacoli per un corretto e coerente svolgimento del servizio, rilevare carenze e disfunzioni da eliminare.

A questo servizio spetta il giudizio finale sull'attività tecnica ed amministrativa dei vari centri, ai fini della liquidazione degli incentivi regionali.

ART. 10



Segreteria tecnica del CoProSa

1. E' istituito presso ogni Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura il servizio di sviluppo agricolo con funzioni di segreteria tecnica del CoProSa e di collegamento e coordinamento con il settore regionale, nonché di raccordo con gli Uffici zonali di sviluppo agricolo ubicati sul territorio provinciale.

ART. 11

Uffici zonali di sviluppo agricolo

1. Sono istituiti sul territorio regionale 70 Uffici zonali di sviluppo agricolo aventi competenza territoriale in aree agricole omogenee, con la seguente dotazione organica: tre tecnici agricoli in possesso di laurea in scienze agrarie, forestali, delle produzioni animali e in medicina veterinaria o di diploma di perito agrario nonché di specializzazione nel settore della divulgazione agricola e due impiegati di livello funzionale e retributivo non superiore al terzo con compiti esecutivi. I predetti Uffici avranno proprie sedi e disporranno di un'autovettura di servizio autorizzata a circolare esclusivamente nel territorio di competenza, salvo autorizzazione scritta del Responsabile del settore per comprovati motivi.

2. Compito essenziale degli Uffici zonali di sviluppo agricolo è il supporto tecnico organizzativo ai centri di sviluppo agricolo autogestiti, mediante:

- un sostanziale contributo tecnico alla formulazione dei programmi dei centri di cui al successivo art.14 per renderli organici e compatibili con i programmi regionali e con quanto si sta svolgendo nel resto della regione, nonché di verifica dei requisiti per l'accesso dei centri ai contributi regionali;

- l'assistenza specialistica ai centri di cui al successivo art. 14 avvalendosi del personale tecnico dell'Ufficio o di altri esperti regionali;

- la promozione di iniziative volte a stimolare l'azione dei centri esistenti e a promuoverne la costituzione nelle aree territoriali carenti di tali strutture;

- la raccolta e il convogliamento al servizio informativo agricolo regionale delle informazioni tecniche, economiche, statistiche relative al territorio di competenza e la divulgazione delle notizie utili alle decisioni imprenditoriali.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definisce la rete degli Uffici zonali di sviluppo agricolo, individuando:

a) la sede di ogni Ufficio zonale;

b) la competenza territoriale dello stesso;

c) le specializzazioni in campo agricolo che devono essere

presenti in ogni Ufficio, in relazione alle vocazioni delle singole aree, come sopra definite.

4. I criteri da rispettare nelle predette determinazioni sono i seguenti:

- a) uniformità agro-economica e sociale delle singole aree;
- b) ampiezza territoriale oscillante fra i dieci mila e trenta mila ettari, in relazione al grado di intensità ed attività degli ordinamenti agricoli praticati nelle singole zone;
- c) acquisizione del parere da parte dei Comitati di cui agli artt. 5 e 6. Nel caso in cui i predetti Comitati non saranno ancora funzionanti, il predetto parere sarà espresso dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

ART. 12

Ente regionale di sviluppo agricolo pugliese

1. L'Ente di sviluppo agricolo in Puglia nell'ambito dei compiti definiti dalla legge regionale n.32/77 e successive modifiche e integrazioni può promuovere programmi di sviluppo agricolo con particolare riguardo per le forme associative e per i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

2. I piani e programmi elaborati dall'Ente devono confluire e devono essere coordinati con quelli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura e saranno soggetti alle medesime procedure di approvazione. Le somme occorrenti per lo svolgimento dei programmi, approvati dal Consiglio Regionale, sono direttamente trasferiti nel Bilancio dell'ERSAP.

3. Alle deliberazioni dell'ERSAP di attuazione dei predetti programmi si applica il disposto dell'art. 44 della legge regionale 25/85 concernente l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti strumentali. Sono fatte salve le procedure di cui alla legge regionale 41/85.

ART. 13

Campi sperimentali

1. Al fine di costituire una razionale rete di campi sperimentali e dimostrativi, funzionale ai servizi di sviluppo agricolo, ~~sono~~ utilizzate le aziende agricole e gli appezzamenti di terreno pervenuti in proprietà o in possesso della Regione, ritenuti idonei per lo svolgimento dei programmi di attività definiti dall'art. 3 della presente legge.

2. La gestione delle aziende ~~del~~ affidata ad un Comitato di gestione costituito nell'ambito del CoReSa.

3. La Giunta Regionale potrà stipulare convenzioni con le Università pugliesi e con gli altri Enti ed Organismi agricoli



per la temporanea cessione in uso di appezzamenti di terreni destinati allo svolgimento di attività di ricerca o dimostrative ritenute di interesse per l'agricoltura pugliese. I risultati delle predette attività dovranno essere messe a disposizione dei servizi di sviluppo agricolo della Puglia.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definisce la "rete di aziende dimostrative" e formula il disciplinare di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa regionale in vigore.

ART. 14
Centri di sviluppo agricolo

1. Per favorire la professionalità degli operatori agricoli, la Regione incentiva la costituzione e il funzionamento di organismi a larga base sociale e territoriale, definiti "centri di sviluppo agricolo", costituiti fra imprenditori agricoli singoli ed associati allo scopo di assicurare l'assistenza tecnico-gestionale polivalente ai propri soci.
2. A tale scopo i centri predispongono programmi e progetti annuali e pluriennali da inserire nella programmazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale.
3. Alla costituzione dei "centri" provvedono le Organizzazioni professionali riconosciute a livello nazionale che hanno promosso almeno tre associazioni di produttori riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 7 del 1.2.1982
4. Ogni "centro" deve dotarsi di un proprio Statuto, avere almeno una durata decennale ed impegnarsi ad avvalersi di tecnici agricoli che abbiano adeguata qualificazione professionale e iscritti all'apposito registro, di cui al successivo art. 17.

ART. 15
Centri di assistenza tecnica specialistica

1. Le Associazioni dei produttori, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi di difesa delle produzioni intensive ed altri enti pubblici aventi per finalità lo sviluppo dell'agricoltura pugliese, possono istituire "centri di assistenza tecnica specialistica" per il conseguimento di finalità connesse con i propri compiti istituzionali ed in particolare per programmi specifici di miglioramento delle coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l'irrigazione, per i servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agrometeorologico.
2. I centri di cui al precedente comma devono avere competenza su un territorio adeguato alle attività da svolgere e disporre di attrezzature e di personale specializzato, adatto agli scopi del centro, rientrante nelle categorie definite al successivo art. 17.

ART. 16
Contributi regionali

1. I progetti di sviluppo agricolo predisposti dai "centri" di

cui ai precedenti artt. 14 e 15, vengono esaminati ed approvati dal CoProSa competente per territorio e da questo vengono trasmessi al CoReSa per la necessaria azione di coordinamento nell'ambito del programma regionale di sviluppo agricolo.

2. I "centri" per lo sviluppo agricolo polivalente e per l'assistenza tecnica specializzata che intendono usufruire dei finanziamenti regionali dovranno acquisire la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente della Regione, ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Reg. Cee n. 797/85 e dell'art. 11 del del D.M. 26-9-1985 del Ministro dell'Agricoltura e foreste.

3. La Regione contribuisce alle spese di costituzione e funzionamento dei "centri" con contributi sino al 90% della spesa ritenuta annualmente ammissibile.

ART. 17

Registro dei tecnici agricoli

1. Per conseguire un qualificato servizio di sviluppo agricolo, anche in attuazione del Regolamento CEE 270/79, i tecnici agricoli impiegati nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.


2. I richiedenti l'iscrizione al Registro devono possedere i seguenti titoli:

- possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, delle produzioni animali, di medicina veterinaria, o di diploma di perito agrario o di agrotecnico;

- possesso del titolo di divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei corsi istituiti ai sensi del Regolamento CEE n.270/79; oppure di analoghi corsi che saranno promossi dalla Regione.

3. Sono iscritti nel Registro dei tecnici agricoli i dipendenti regionali che alla data del 1 gennaio 1987, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, abbiano svolto attività di assistenza tecnica o comunque ad essa connessa presso gli uffici regionali, centrali e periferici, per almeno un triennio. Tale requisito sarà attestato da apposita certificazione dell'Assessore all'agricoltura, su parere espresso dal Dirigente dell'ufficio presso il quale l'interessato ha prestato servizio. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato da presentare al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Possono essere iscritti al Registro dei tecnici agricoli anche i docenti della Formazione Professionale che, in possesso del titolo di studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti il settore agricolo ~~accusando~~, abbiano partecipato con



proficito ai corsi di riqualificazione promossi dall'Assessorato alla Formazione Professionale.

5. Gli iscritti al Registro sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

ART. 18

Attività lavorativa dei tecnici agricoli

1. I dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo agricolo, la cui attività professionale risulti incompatibile con il rispetto del normale orario d'ufficio, possono svolgere l'attività lavorativa ordinaria di 36 ore settimanali in orari diversi rispetto all'orario unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attività si svolga per almeno 5 giornate lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di normale svolgimento di attività lavorativa.

2. L'autorizzazione a tale particolare regime è concessa nominativamente dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e comporta una indennità mensile temporanea, non pensionabile e revocabile, pari ad un dodicesimo del 20% dello stipendio lordo annuo.

3. In deroga al Regolamento degli automezzi regionali n. 1/78, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curerà la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio.

ART. 19

Divulgatori agricoli

di Bruxelles (HT)

1. Il titolo di idoneità di divulgatore agricolo conseguito presso il Centro interregionale di formazione dei divulgatori agricoli, CIFA, rappresenta titolo preferenziale nell'assunzione dei divulgatori nei servizi pubblici e privati organizzati sul territorio regionale.

2. L'intervento regionale a favore dei centri di sviluppo agricolo e dei centri di assistenza tecnica specialistica autogestiti sarà condizionato al rispetto del presente articolo.

ART. 20

Attività di ricerca e sperimentazione

1. Le attività di ricerca e sperimentazione applicata da inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale, nonché con Enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di ognuno di essi.

2. La Regione Puglia stipulerà con i predetti Istituti di ricerca o Enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa regionale e statale in vigore.

ART. 21

Specializzazione del personale

1. Con apposito concorso interno per titoli fra i dipendenti regionali, bandito dalla Giunta regionale, la Regione seleziona 20 tecnici agricoli di età non superiore agli anni 40, iscritti nell'apposito Registro, per la frequenza di stages in Italia ed all'estero della durata di un biennio, al fine di far conseguire un'adeguata specializzazione su materie di particolare interesse per l'agricoltura pugliese. I tecnici specializzati saranno destinati ai servizi di sviluppo agricolo e dovranno sottoscrivere l'impegno ad accettare la sede di lavoro che verrà loro assegnata.

2. Le materie di specializzazione e i programmi degli stages saranno definiti, su proposta del CoReSa, dalla Giunta regionale.

3. Gli oneri finanziari per lo svolgimento di tale specializzazione saranno a totale carico della Regione.

ART. 22

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale

1. L'organigramma complessivo dei servizi di sviluppo agricolo regionale istituiti con la presente legge è costituito da:

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	NUMERO
Laureati in scienze agrarie forestali, dell'alimentazione e veterinaria	100
Periti agrari ed agrotecnici	190

Dattilografi, protocollisti,
archivisti, autisti

170

2. La Regione, attuata la mobilità interna, bandisce, entro un anno dall'antrata in vigore della presente legge, pubblici concorsi per la copertura dei posti eventualmente rimasti scoperti.

ART. 23
Norme finanziarie

(Da formulare con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il 1988).

ASSESSORATO AGRICOLTURA E ZOOVETERINARIA

Il funzionario istruttore

Il Coordinatore

L'Assessore

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 11.12.87